



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse; sezione laboratori e servizi tecnici

SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL PRODOTTO CON CODICE MAP 1Ab 0033 TRAMITE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ISCRIZIONE DELLO STESSO DALL'ELENCO E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL PRODOTTO DI ALTRO CODICE MAP IN TITOLO ALLA SOCIETÀ VS ITALIA S.R.L. NELL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile;

Vista la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la direttiva 2014/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Vista la direttiva 2014/35/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a



disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2018, relativa all'istituzione a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, modificata con la Direttiva 2012/4/CE;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: «*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*» e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpando le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest'ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti all'impiego in attività estrattive;

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*», pubblicato nella G.U. Serie Generale dell'11 novembre 2022, n. 264, che dispone che dal 12 novembre 2022 il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge in esame;

Vista la richiesta effettuata dalla Div. V di questa Direzione Generale alla società VS Italia S.r.l., di cui alla nota con prot. n. 42196 del 20 marzo 2023, di versamento del canone annuo per il 2023, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per l'iscrizione nell'*Elenco* dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei ed intestati alla Società in parola, in cui nel richiamare «*codesta Società a verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società*», si chiede «*ai fini dell'aggiornamento della documentazione agli atti di questa Amministrazione, funzionale ad una corretta gestione dell'Elenco in oggetto,...*omissis... *per i prodotti intestati a codesta Società e classificati con codice MAP "1Ab" e con data di idoneità precedente al 1° gennaio 2010, l'invio del relativo modulo B, con gli aggiornamenti*



dello stesso -se esistenti, e con gli estremi di pubblicazione sulla G.U.R.I relativamente alla classificazione di ciascun prodotto da parte del Ministero dell'Interno”;

Vista la ricevuta di versamento inviata dalla Società in parola ed acquisita agli atti il 28 aprile 2023 con nota prot. n. 68014 per i prodotti in titolo alla stessa, che la Società intende iscrivere per l'anno 2023 di cui alla lista di prodotti allegata alla stessa comunicazione;

Considerato l'esito delle verifiche di competenza di questo Ufficio su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società in parola finalizzate al mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità;

Vista la nota prot. n. 86350 del 26 maggio 2023 con cui questa Amministrazione comunica alla società VS Italia S.r.l. che *“si conferma e si rinnova per il prodotto intestato a codesta Società: **IAb 0033 CHE-ANFO**, la richiesta di ricevere il: “... relativo modulo B, con gli aggiornamenti dello stesso - se esistenti, e con gli estremi di pubblicazione sulla G.U.R.I relativamente alla classificazione di ciascun prodotto da parte del Ministero dell'Interno ””;*

Vista la nota prot. n. 109967 del 6 luglio 2023 con cui questa Amministrazione comunica alla società VS Italia S.r.l. l'avvenuta scadenza delle certificazioni relative alla più recente procedura utilizzata per le valutazioni della conformità anche del seguente prodotto **IAb 0033 - CHE-ANFO**, invitando a trasmettere *“la documentazione - non agli atti di questa Amministrazione - comprovante la validità in corso per i prodotti sopra elencati, entro 20 giorni lavorativi a partire da quello successivo dal ricevimento della presente, trascorsi i quali questo Ufficio provvederà a far sospendere temporaneamente dall'Elenco in oggetto tali prodotti sopra indicati intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato”*, confermando e rinnovando *“per il prodotto intestato a codesta Società: **IAb 0033 CHE-ANFO**, la richiesta di cui alla nota prot. 86350 del 26 maggio 2023 di ricevere il: “... relativo modulo B, con gli aggiornamenti dello stesso - se esistenti, e con gli estremi di pubblicazione sulla G.U.R.I relativamente alla classificazione di ciascun prodotto da parte del Ministero dell'Interno.”;*

Vista la nota acquisita agli atti il 24 luglio 2023 con prot. n. 120317 con cui la società VS Italia S.r.l. trasmette per il prodotto **IAb 0033 CHE-ANFO** il relativo Certificato CE del tipo (n. 0080.EXP.02.0068 del 14 novembre 2002), l'integrazione C1 allo stesso del 26 agosto 2009, e lo stralcio della Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2007 riportante la classificazione attribuita al prodotto in parola dal Ministero dell'Interno con decreto ministeriale del 22 settembre 2006;

Vista la nota prot. n.128187 del 3 agosto 2023 con cui questa Amministrazione *“prende atto dell'invio dello stralcio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dove viene indicata la classificazione del prodotto da parte del Ministero dell'Interno e dell'integrazione C1 al certificato **CE del Tipo 0080.EXP.02.0068** relativo al prodotto indicato, dal quale si evince che lo stesso è da utilizzare **“in miniere verticali per lavori a cielo aperto”**; pertanto, **risulta necessario modificarne la relativa classificazione nell'Elenco in oggetto, in quanto non può essere utilizzato in sotterraneo ma solo a cielo aperto**”*, chiedendo alla Società in parola di *“inviare a questo Ufficio apposita istanza di modifica della classificazione del prodotto in oggetto, con le modalità e la documentazione previste dal D.M. 6 febbraio 2018 - entro 30 giorni lavorativi a partire da quello successivo dal ricevimento della presente - trascorsi i quali questo Ufficio provvederà a far*



sospendere temporaneamente dall'Elenco in oggetto tale prodotto iscritto in titolo a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato.”;

Vista la nota acquisita agli atti il 15 settembre 2023 con prot. n. 146696 con cui la Società VS Italia S.r.l., per mezzo del suo legale, a riscontro della nota citata prot. n. 128187 del 03 agosto 2023 di questa Amministrazione, manifesta l'interesse della Società in parola a proseguire nell'uso del prodotto citato, rendendosi disponibile a richiedere per il prodotto in parola il certificato che includa la specificazione ad uso sotterraneo, quantificando in circa 6/9 mesi la tempistica massima necessaria all'ottenimento di tale certificazione;

Considerato che nella certificazione inviata dalla Società VS Italia S.r.l. a questa Amministrazione con la nota citata prot. n.120317 del 24 luglio 2023, l'Ente certificatore francese INERIS nell'integrazione C1 al certificato CE del tipo n° 0080.EXP.02.0068 in lingua originale del 26 agosto 2009, indica quali condizioni particolari d'uso del prodotto CHE ANFO, l'impiego in miniere verticali e per lavori a cielo aperto;

Visto il D. Lgs. 19 maggio 2016, n.81 (attuativo della Direttiva 2014/28/UE), che all'art. 19, prescrive che *“Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II...omissis... L'attestato di esame <UE del tipo> e la valutazione della conformità di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773”* e all'art. 20 stabilisce che *“La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II...omissis...Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'esplosivo ai requisiti stabiliti dal presente decreto”;*

Visto l'art. 10, commi 1 e 2 del Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018, secondo cui *“Qualora l'Ufficio competente della DGS-UNMIG ritenga che un prodotto già iscritto non abbia più i necessari requisiti di sicurezza, ha facoltà di procedere a nuove prove ai fini del controllo dei requisiti di idoneità dei prodotti iscritti nell'elenco. In attesa dell'espletamento delle prove di cui agli articoli precedenti, ovvero nei casi di infrazione alle norme del presente decreto e alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, della legge n. 110/1975, nonché della legge 12 dicembre 2002, n. 273, lo stesso Ufficio può sospendere temporaneamente, con provvedimento motivato, l'uso del prodotto nell'ambito dell'industria estrattiva”;*

Considerato che dalla certificazione fornita a questa Amministrazione dalla VS Italia S.r.l con la nota citata prot. n. 120317 del 24 luglio 2023, è emerso che il prodotto in questione è idoneo all'impiego in miniere verticali e per lavori a cielo aperto (come dichiarato dall'Ente certificatore francese INERIS nell'integrazione C1 al certificato CE del tipo n° 0080.EXP.02.0068 in lingua originale del 26 agosto 2009);

Vista la facoltà attribuita dall'art.10 del Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018 all'Ufficio competente di questa Direzione Generale di *“sospendere temporaneamente, con provvedimento motivato, l'uso del prodotto nell'ambito dell'industria estrattiva”* nei casi previsti;

Considerato che ricade sulla Società interessata l'onere di comunicare all'Ufficio competente di questa Direzione Generale l'eventuale aggiornamento delle particolari condizioni di



utilizzo/impiego ammesse dalla certificazione dei prodotti esplosivi per la loro corretta iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9, D.M. 6 febbraio 2018;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna istanza di modifica della classificazione nell'Elenco del prodotto CHE – ANFO, come richiesto da questa Amministrazione con la nota sopra citata prot. 128187 del 03 agosto 2023, in cui si chiedeva alla Società interessata di “*inviare a questo Ufficio apposita istanza di modifica della classificazione del prodotto in oggetto, con le modalità e la documentazione previste dal D.M. 6 febbraio 2018 - entro 30 giorni lavorativi a partire da quello successivo dal ricevimento della presente - trascorsi i quali questo Ufficio provvederà a far sospendere temporaneamente dall'Elenco in oggetto tale prodotto iscritto in titolo a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato.*”;

Ritenuto di dover provvedere alla sospensione temporanea del prodotto con codice MAP 1Ab 0033 dall'iscrizione nell'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, con contestuale assegnazione temporanea allo stesso di altro codice MAP in titolo alla Società VS Italia S.r.l. per l'iscrizione nell'Elenco per il solo uso a cielo aperto;

Ritenuto di dover concedere un termine di sei mesi a partire dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale per l'invio a questa Amministrazione dell'aggiornamento al certificato CE 0080.EXP.02.0068 relativamente al prodotto CHE-ANFO, che includa la specificazione ad uso in sotterraneo, ovvero per la presentazione di apposita istanza di modifica della classificazione del prodotto in oggetto per l'utilizzo a cielo aperto, a conferma del codice MAP assegnato temporaneamente con il presente decreto;

DECRETA

Art. 1

(Sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto con codice MAP 1Ab 0033 tramite sospensione temporanea dell'iscrizione dello stesso dall'Elenco e assegnazione temporanea al prodotto di altro codice MAP in titolo alla Società VS Italia S.r.l. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive)

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale e per il periodo di sei mesi, è sospeso dall'Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, il prodotto in tabella 1 in titolo alla Società VS Italia S.r.l. (codice società VSI) per l'impiego in sotterraneo.

Tabella 1

Denominazione prodotto	codice MAP
CHE ANFO	1Ab 0033

2. Nel medesimo periodo di sospensione di cui al comma 1, è assegnato al prodotto in tabella 2 un codice MAP temporaneo per l'impiego a cielo aperto.



Tabella 2

Denominazione prodotto	codice MAP temporaneo
CHE ANFO	1Aa 2241

3. La sospensione di cui al comma 1, può essere revocata su richiesta motivata della Società titolare mediante la trasmissione di idonea documentazione per il superamento delle motivazioni che hanno portato alla sospensione stessa, ovvero con la presentazione di apposita istanza di modifica della classificazione del prodotto in tabella 1 per l'utilizzo a cielo aperto.
4. Trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 1, senza diverse specifiche comunicazioni di cui al comma 3 da parte della Società titolare, il prodotto in parola è cancellato dall'*Elenco* tra quelli iscritti in titolo alla Società VS Italia S.r.l.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all'indirizzo web <https://unmig.mase.gov.it/sicurezza/attivita-per-la-sicurezza/elenco-degli-esplosivi/>.

IL DIRIGENTE
(Ing. Alessandra FAGIANI)